



Consiglio Regionale

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)

Art. 1

(Modifiche all'art. 2 della L.R. 28/2011)

1. Al comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) dopo le parole "senza ulteriori oneri" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 5 ter".

Art. 2

(Modifiche all'art. 7 della L.R. 28/2011)

1. Alla lett. a) del comma 2 dell'art. 7 della L.R. 28/2011 la parola "instabili" è sostituita dalle seguenti: "ad instabilità attiva".
2. Al comma 6 dell'art. 7 della L.R. 28/2011 le parole "un anno decorrente dal rilascio dell'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "il termine ultimo stabilito dalle norme nazionali in materia edilizia, a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione" e le parole "con apposito atto della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "con il Regolamento di cui all'art. 19 bis".

Art. 3

(Modifiche all'art. 8 della L.R. 28/2011)

1. Al comma 6 dell'art. 8 della L.R. 28/2011 le parole "e di legno" sono soppresse.

Art. 4

(Modifiche all'art. 9 della L.R. 28/2011)

1. Al comma 3 dell'art. 9 della L.R. 28/2011 le parole "e legno" sono soppresse.
2. Al comma 4 dell'art. 9 della L.R. 28/2011 le parole "un anno decorrente dal rilascio dell'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "il termine ultimo stabilito dalle norme nazionali in materia edilizia, a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione".

Art. 5

(Modifiche all'art. 14 della L.R. 28/2011)

1. I commi 3, 4, 4 bis e 5 dell'art. 14 della L.R. 28/2011 sono abrogati.

Art. 6
(Modifiche all'art. 15 della L.R. 28/2011)

1. Al comma 2 dell'art. 15 della L.R. 28/2011 le parole "di cui all'art. 14, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'art. 19 bis".

Art. 7
(Introduzione dell'art. 19 bis nella L.R. 28/2011)

1. Dopo l'art. 19 della L.R. 28/2011 è inserito il seguente:

"Art. 19 bis
(Regolamento attuativo)

1. Con Regolamento regionale, adottato su proposta della Giunta regionale, sono disciplinate le attività operative necessarie per il rilascio della "autorizzazione sismica" di cui agli articoli 7 e 8 e dell'attestazione di "deposito sismico" di cui agli articoli 9 e 10, nonché le modalità di effettuazione e di svolgimento dei compiti di vigilanza e dei controlli sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico.
2. In particolare, il Regolamento di cui al comma 1 definisce:
 - a) il funzionamento, la composizione e le attività di competenza del Tavolo Tecnico di Coordinamento e del Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'art. 2, rispettivamente commi 4 e 5;
 - b) le modalità di presentazione delle istanze per la realizzazione delle opere e delle costruzioni nelle zone ad alta, media e bassa sismicità;
 - c) le varianti al progetto originario, gli ampliamenti e le sopraelevazioni realizzate in zona sismica di cui all'art. 6;
 - d) le opere minori e quelle prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità che non sono soggette al procedimento di autorizzazione ovvero al procedimento di preavviso con contestuale deposito;
 - e) le differenziazioni, tra comuni, della dimensione del campione e della tipologia degli interventi da assoggettare a verifica sulla base delle valutazioni del maggiore o minore rischio sismico stimato al livello del territorio regionale;
 - f) per le zone a bassa sismicità 3 e 4, la dimensione del campione da assoggettare a controllo e la tipologia degli interventi ai fini della verifica dei progetti depositati, nonché i criteri in base ai quali il sorteggio è effettuato.
3. Per gli aspetti di dettaglio non previsti dal Regolamento si provvede con deliberazioni di Giunta regionale, sentito il Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'art. 2, comma 5."

Art. 8
(Modifiche all'art. 21 della L.R. 28/2011)

1. Al comma 5 ter dell'art. 21 della L.R. 28/2011 dopo le parole "di cui all'art. 5 della presente legge" sono inserite le seguenti: "e dei Tavoli Tecnico-Scientifici di cui all'art. 2, comma 5".

2. Il comma 5 quater dell'art. 21 della L.R. 28/2011 è sostituito dal seguente:
"5 quater. Agli oneri di cui al comma 5 ter relativi al Tavolo tecnico regionale di monitoraggio degli studi di micro zonazione, presuntivamente valutati in euro 40.000,00 (quarantamila) si provvede con le entrate regionali di cui al comma 5 bis del presente articolo. Agli oneri di cui al comma 5 ter relativi ai Tavoli Tecnico-Scientifici, quantificati presuntivamente per l'anno 2015 in euro 10.000,00 (diecimila) a valere sul capitolo di spesa 05.01.003 – 151304 "Interventi di spesa per l'espletamento delle funzioni regionali in materia di riduzione del rischio sismico", si fa fronte con le risorse economiche di cui all'art. 15, stimate presuntivamente per l'anno 2015 in euro 10.000,00 (diecimila) a valere sul capitolo di entrata 03.05.001 – 35107 "Entrate derivanti dal contributo per l'espletamento delle funzioni regionali in materia di riduzione del rischio sismico".".

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 33/4 del 26.5.2015, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

VT/cm